



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 78

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL GIORNO 16 NOVEMBRE 2020 E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA.

IL SINDACO

Premesso che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso con un numero elevatissimo di vittime e contagiati, il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci sono stati costretti ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali finalizzati a contenere il contagio e ridurre l'ulteriore diffusione ;

Visto che, l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che la stessa deve essere considerata una pandemia stante il carattere internazionale dell'infezione, ;

Evidenziato che tale pandemia non ha risparmiato il Comune di Galliciano nel Lazio, ove, soprattutto durante la seconda ondata di diffusione, sono stati registrati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

Accertato che un caso di positività al Covid-19, ancora in fase di accertamento definitivo, ha interessato un soggetto che ha frequentato i locali comunali, gli amministratori comunali e i dipendenti comunali;

Considerato che, alla data odierna le indagini epidemiologiche risultano ancora in corso e non sono stati quindi acquisiti gli esiti definitivi della stessa;

Ritenuto che nelle more della suddetta acquisizione e delle conseguenti misure, così come previste dalle linee guida in materia, risulta doveroso procedere alla chiusura degli uffici comunali per la giornata di domani lunedì 16 novembre 2020 e, in via precauzionale, alla sanificazione straordinaria della sede municipale e di tutti i locali comunali interessati;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza*

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;

- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. 3 novembre 2020 ed i rispettivi allegati;

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 ad oggetto *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.276 del 05-11-2020)*;

- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Lazio recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

- che gli uffici comunali rimangano chiusi al pubblico ed all'utenza in data **16 novembre 2020** nelle more delle espletande indagini epidemiologiche;

- che si proceda, in via precauzionale, alla sanificazione straordinaria della sede municipale e dei locali adibiti ad attività istituzionali affinché i servizi in presenza ed il ricevimento dell'utenza possa riprendere il giorno 18 novembre 2020 in tutta sicurezza come da calendario pubblicato sul sito istituzionale;

- che la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale in data 16 novembre 2020 dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica degli uffici interessati e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC gallicanonellazio.it;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Roma, alla locale Stazione dei Carabinieri;

che la stessa sia altresì trasmessa ai Responsabili di Area al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie disposizioni e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

- che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che conseguentemente i dipendenti assegnati al COC, in caso di necessità, su richiesta del Sindaco dovranno garantire l'assolvimento delle relative funzioni, anche non in presenza;

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di legge;

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio od al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

IL SINDACO
PIETRO COLAGROSSI
